

COMUNE DI MASSIGNANO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 58 del 13.9.1991

Modificato con delibera consiglio comunale 45 del 16.10.2001

TITOLO I AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 1 Autonomia del Comune

1- Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

2- Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3- E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello Statuto e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

4- Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5- Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini, la parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna;

b. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;

c. l'attiva partecipazione alla gestione delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;

d. la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

e. l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;

f. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

g. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;

h. l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;

i. la promozione dello sport.

6- L'organizzazione delle strutture é diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

7- Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art.2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone

1- Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

2- Il territorio del Comune ha una estensione di Km² 16,3 ed é così delimitato: ad est mare adriatico, ad ovest Comune di Montefiore dell'Aso, a sud-est Comune di Cupra Marittima, a sud Comune di Ripatransone, a nord Comune di Campofilone.

3- Il Comune ha stemma e gonfalone il cui bozzetto si allega al presente statuto.

Art.3 - Funzioni

1- Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2- Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art.4 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1- Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2- Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

Art.5 - Albo pretorio

1- Nel palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, é individuato apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.

2- Il Segretario Comunale é responsabile della pubblicazione.

Art.6 - Polizia municipale

1- Il comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze,

promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di polizia municipale.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art.7 - Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco.

Art.8 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale é composto dal Sindaco e dai Consiglieri.

2. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei componenti sono regolati dalla legge.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Resta fermo quanto stabilito per la supplenza dall'art. 45, 2^a comma, del d.leg.vo n.267/2000.

4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri. L'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art.52 del d.leg.vo n.267/2000 determina lo scioglimento del Consiglio.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori;

5-bis. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco al quale sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio. Le funzioni vicarie del Sindaco, quale presidente, sono esercitate dal vice-sindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano, come definito dall'art. 10, comma 10, del presente statuto."

6. La prima seduta del Consiglio, da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, é convocata dal Sindaco nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione, per la convalida degli eletti e per la comunicazione dei componenti della Giunta da parte del Sindaco medesimo.

7. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Il Sindaco deve dare corso alle nomine e alle designazioni entro i 15 giorni successivi. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

8. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, Il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Consiglio attraverso i capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

9. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

10. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

11. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

12. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, nel quadro dei principi e delle norme stabiliti dal presente statuto.

Art.9 - Prerogative dei Consiglieri

1- I consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto senza vincolo di mandato.

2- Il consiglio dispone gli strumenti necessari e le modalità regolamentari per il pieno ed ordinato esercizio delle funzioni di iniziativa e di controllo dei consiglieri.

3- I consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonché di interrogazione e di mozione.

4- L'interrogazione è rivolta da uno o più consiglieri al sindaco, in forma scritta e a mezzo del segretario comunale, per conoscere se un fatto sia vero, quale sia la motivazione di un atto o di una omissione dell'amministrazione, quali provvedimenti il comune intenda prendere in relazione ad un determinato oggetto.

All'interrogazione deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento o, se richiesto, risposta orale nel primo consiglio utile.

5- La mozione è un motivato giudizio o una espressione di volontà rivolta alla giunta su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini del comune, da sottoporre al voto del consiglio entro trenta giorni dalla avvenuta presentazione al segretario comunale.

Sulla mozione sono ammessi solo l'intervento di uno dei proponenti e le dichiarazioni di voto, secondo modalità e tempi ristretti fissati dal regolamento, da svolgersi nella parte finale di ogni seduta di consiglio.

6- I consiglieri hanno diritto di accedere agli uffici e servizi del comune e degli enti ed organismi dipendenti ed alle informazioni in loro possesso. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7- I consiglieri possono attivare il controllo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del Consiglio, ai sensi dell'art. 127 del d.leg.vo n. 267/2000.

8- Almeno un quinto dei consiglieri può richiedere la convocazione del consiglio presentando formale proposta di delibera o di mozione da iscrivere all'ordine del giorno. Le proposte che comportano oneri finanziari debbono prevedere la copertura di bilancio ed il sindaco deve curare che siano sottoposte al consiglio con il corredo dei pareri di legge.

Art.10 - Funzionamento del Consiglio

1- Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le consultazioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale, l'eventuale costituzione di commissioni speciali di indagine e di studio su

materie che comunque interessino la comunità locale, la cui presidenza è riservata alle opposizioni.

2- Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.

3- Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei consiglieri in carica, computando a tal fine anche il Sindaco, e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, lett. M), del d.leg.vo n. 267/2000, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

3 bis- Quando il Consiglio è chiamato a nominare più rappresentanti, almeno uno di essi è riservato alla minoranza.

4- Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

5- Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

6- In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno quattro membri. Nel caso siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

7-Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni della stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.

8-Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del d.leg.vo n. 267/2000.

9- Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

10-E' consigliere anziano il componente del Consiglio che ha conseguito nell'elezione la maggior cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art.71, comma 9, del d.leg.vo n.267/2000; in caso di parità di cifra, colui che è più anziano di età .

11-Soppresso

Art.11 - Gruppi consiliari

1- I consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari di maggioranza e minoranza.

2- Il regolamento determina le modalità per la loro costituzione e il loro funzionamento e i mezzi assegnati per l'esercizio delle funzioni.

Art.12 - Convocazione del Consiglio

1- Il Consiglio comunale si riunisce almeno con frequenza trimestrale ed è convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data.

2- Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3- La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.

4- L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

5- Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6- Il differimento di cui al comma 5 si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7- L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

8- Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è depositata presso l'ufficio di segreteria almeno 24 ore prima della seduta.

Art.13 - Competenza del Consiglio

1- Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo dell'attività comunale ed esercita il controllo politico amministrativo attraverso deliberazioni e mozioni.

2- Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:

- a)- gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salva l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b)- i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali e urbanistici,

- i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c)- le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d)- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - e)- l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f)- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - g)- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h)- la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i)- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l)- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;
 - m)- la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso i suddetti enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge garantendo la presenza di entrambi i sessi;
 - n)- l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione.
- 3- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena decadenza.
- 4- Su questioni di diretto interesse comunale, le mozioni possono contenere valutazioni, richieste e proposte ad istituzioni provinciali, regionali e nazionali.

Art.14 -Mozione programmatica-. Soppresso.

Art.15 - Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. soppresso.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata

comunicazione al Consiglio.

Art.16 - Composizione e funzionamento della Giunta

1-La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a 4, promuovendo la presenza di entrambi i sessi. E', comunque, facoltà del Sindaco nominare un numero di assessori inferiore a 4 purché non inferiore a 2, compreso il Vice Sindaco.

2- Onde garantire alla Giunta utili apporti tecnici e professionali per il miglior assolvimento delle sue funzioni, possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in misura non superiore a 2, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3- Gli assessori esterni partecipano alle riunioni del consiglio con facoltà di parola nelle materie di loro competenza e senza diritto di voto.

4- Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottandi.

5- Gli assessori ed il Sindaco debbono avere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, e rispettivamente di assessore e di Sindaco.

6- La Giunta nella prima riunione successiva alla elezione degli assessori verifica la sussistenza dei requisiti di cui ai comma 4 e 5.

7- L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità . Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti.

8- Il Sindaco può conferire agli assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni.

9- La Giunta é convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità . Per la validità della seduta é necessaria la presenza della metà dei componenti.

10- La Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa.

11- Il segretario e i responsabili dei servizi, per quanto di competenza, possono rivolgere proposte scritte. Oltre al segretario che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i responsabili dei servizi, per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.

12-soppresso.

13-soppresso.

Art.17 - Competenza della Giunta

1- La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco e del Segretario Comunale, del direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività

propositiva e di impulso dello stesso.

2- E', altresì, di competenza della Giunta, l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3- Compete alla Giunta:

- a. la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;
- b. la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;
- c. soppressa
- d. i progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio;
- e. soppressa
- f. gli indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- g. il conferimento di incarichi professionali esterni aventi natura fiduciaria.
- h. la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- i. ogni altro atto che non rientra nelle competenze del Sindaco e del segretario comunale del direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi.

4-La Giunta può sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni deliberazione dell'ente ai sensi dell'art.127, comma 3, del d.leg.vo n.267/2000.

5- La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6- L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello in corso.

Art.18 - Competenza del Sindaco

1-Il Sindaco é l'organo responsabile dell'amministrazione comunale.

2-Il Sindaco quale capo della amministrazione comunale, sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge , anche in giudizio.

3-Il Sindaco provvede a :

- a. convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, sovrintendere all'esecuzione delle rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;
- b. esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- c. sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;
- d. rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi.Egli può nominare per detta

incombenza un proprio delegato;

e. promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'art.60 del presente statuto;

f. revocare e sostituire uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

g. vietare l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 29;

h. esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune.

4- Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5- Il Sindaco, come Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

6- Il Sindaco provvede, inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché , d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7- Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, promuovendo la presenza di entrambi i sessi. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro il 45 esimo giorno dallo insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8- Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce le funzioni dirigenziali e, previa deliberazione della Giunta Comunale, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna per funzioni direttive e di alta specializzazione secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge nonché dallo statuto e dal regolamento comunale.

9- Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

10- Il Sindaco esercita, altresì , le funzioni lui demandate dalle leggi regionali.

11- Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

12- Il Sindaco dispone l'effettuazione di spese di rappresentanza ove ne ricorrano i presupposti.

13- Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

14- Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

15- Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto comunale e dal regolamento comunale.

16- In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

17- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

18- Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art.19 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi del comma 4 bis, dell'art. 15, della legge n.55/90, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/1992. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al consiglio.

2.Gli Assessori esterni al Consiglio non possono svolgere le funzioni di vice sindaco o, comunque, sostituire il Sindaco.

3.Qualora il vice sindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il sindaco provvede alla nuova designazione dandone comunicazione al Consiglio.

4.Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino all'elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal vice Sindaco.

5.In sede di prima applicazione, le funzioni di vice Sindaco sono espletate dal componente della Giunta che ricopre la carica di Assessore Anziano all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art.20 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.Il Sindaco e La Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4.Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art.21 - Responsabilità

1- Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2- Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

Art.22 - Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze

1- Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al decreto leg.vo n. 267/2000, parte I, titolo III, cap. II, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

2- Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

2-bis. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti e affini fino al quarto grado.

3- Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e agli atti di gestione di propria competenza.

4-Al Sindaco, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali é vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO III PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art.23 - Associazioni-cooperazione-volontariato-pro loco

1- Il comune valorizza le libere forme associative, il volontariato, la cooperazione e le pro loco, operanti nel territorio comunale. A tal fine:

- sostiene la loro attività con strutture e con mezzi finanziari;
- riconosce la rispettiva rappresentanza sociale e di interessi ai fini consultivi e di partecipazione;
- concorda programmi comuni;
- consente ad essi, con modalità regolamentate, l'accesso agli atti, alle informazioni nonché alle strutture dei servizi concedendo ad essi anche la gestione e la manutenzione dei servizi stessi, previa convenzione ed accertamento dei requisiti.

Art.24 - Assemblea popolare e delle associazioni. Forme di consultazione.

1- Il comune si avvale, per la consultazione dei cittadini, degli strumenti previsti dallo Statuto e disciplinati dal regolamento.

2- La consultazione può in ogni caso avvenire attraverso:

- a) la convocazione di assemblee generali o parziali dei cittadini;
- b) la convocazione da parte del Sindaco o di un suo delegato dell'assemblea generale o parziale delle associazioni esistenti le quali vi partecipano a mezzo dei loro presidenti o delegati;
- c) l'istituzione di consulte tecniche,

d) la realizzazione di inchieste e sondaggi di opinione.

Art.25 - Organismo di partecipazione dei cittadini

1- Il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione, con finalità generali, alle attività del Consiglio e della Giunta. L'organismo è composto dall'assemblea dei rappresentanti delle diverse associazioni presenti nel territorio che chiedono di parteciparvi, previo deposito, presso la segreteria del Comune, dello statuto, delle generalità del presidente e del rappresentante designato nonché del fine che le associazioni perseguono.

2- Apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo, nel rispetto dei principi della autogestione, dalla pariteticità dei rappresentanti e del carattere permanente dell'assemblea.

3- Il Sindaco è tenuto a comunicare a tale organismo, nelle stesse forme previste per le comunicazioni ai consiglieri, l'ordine del giorno all'esame del Consiglio.

4- L'organismo di partecipazione ha il diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti che lo interessano e di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.

Art.26 - Diritto di istanza petizione e proposta

1- I cittadini compresi i cittadini dell'unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, le associazioni e gli enti possono rivolgere al comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'amministrazione comunale, degli enti e delle istituzioni dipendenti.

2- Le istanze, quali manifestazioni di volontà e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al sindaco o per esso al consiglio o alla giunta, al segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze.

3- Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione, rivolte al sindaco, o per esso al consiglio o alla giunta, secondo le rispettive competenze.

4- Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e ad esigenze collettive sottoposte al sindaco o per esso alla giunta e al consiglio.

5- Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al sindaco o per esso alla giunta e al consiglio, sono inviate al segretario comunale che ne cura il protocollo, la trasmissione all'organo competente nonché la risposta del sindaco.

6- Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 1 debbono essere date dai destinatari entro trenta giorni dal ricevimento ed entro sessanta giorni se è stata coinvolta la giunta o il consiglio e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'amministrazione nonché, se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla giunta o al consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto.

Art.27 - Proposte di iniziativa popolare

1- Un quinto dei cittadini elettori del comune può presentare al consiglio proposte per l'adozione di atti amministrativi, nell'ambito delle sue competenze, nella forma della deliberazione e con la indicazione della relativa copertura finanziaria.

2- Il consiglio, previa tempestiva convocazione da parte del sindaco, è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento.

3- Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure per il loro esame.

Art.28 - Azione referendaria

1- Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2- Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di bilanci, di tributi locali, tariffe e di urbanistica;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

2 bis- I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale".

3- Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia un'apposita commissione la cui composizione sarà disciplinata dall'apposito regolamento.

4- Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del comune.

5- Il referendum è efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito approvato è quello che ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.

6- Il consiglio delibera sulla indicazione del referendum nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati.

7- Deliberazioni con contenuto contrastante rispetto al quesito approvato nella consultazione referendaria sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il collegio.

8- I referendum vengono effettuati insieme una volta l'anno nella stagione primaverile o in quella autunnale, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

9- Il referendum è disciplinato dal regolamento e ad esso si applicano le norme elettorali comunali, in quanto compatibili.

Art.29 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1- Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2- Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la

cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3- Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4- E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5- Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

6- La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata a pena di inammissibilità e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente. La richiesta medesima deve essere comunque compatibile con le possibilità operative degli uffici comunali.

7- Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

8- Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

9- Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

10- Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

Art.30 - Difensore civico

1- Per l'istituzione del difensore civico il comune può stipulare convenzioni con altri enti al fine di realizzare un servizio associato con un unico difensore civico intercomunale.

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art.31 - Finanza locale

1- Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2- Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3-La potestà impositiva in materia tributaria viene esercitata dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/07/2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello é individuato dal dipendente responsabile del tributo.

Art.32 - Bilancio e programmazione finanziaria

1- Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità , dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2- Il bilancio é corredato di una relazione previsionale e programmatica.

3- Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4- I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5- I risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.

6- Al rendiconto é allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7- Il rendiconto é deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art.33 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1- Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità , di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

2- Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art.34 - Revisione economica e finanziaria

1- Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei conti.

2- Il revisore é scelto ai sensi dell'art. 234, comma 2, del d.leg.vo n. 267/2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. Dura in carica tre anni, non é revocabile, salvo inadempienza, ed é rieleggibile per una sola volta.

3- Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Su invito del Sindaco o di un quarto dei consiglieri in carica ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

4- Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità , la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del

rendiconto.

5- La relazione di cui al comma precedente é corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate verifiche ai sensi dell'art.35.

6- Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art.35 - Controllo di gestione

1- La Giunta comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità , sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune.

2-la struttura operativa alla quale é assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art.36 - Segretario Comunale-Direttore Generale

1.Lo stato giuridico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2.Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3.Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del d.leg.vo n. 267/2000.

4.Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108, comma 1, del d.leg.vo n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5.In relazione al disposto dell'art. 97, comma 4, lett.d) del d.leg.vo n. 267/2000, è data facoltà al Sindaco di attribuire al segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 107, comma 3, del d.leg.vo n. 267/2000.

6.Per la verifica dei risultati e la disciplina della relativa responsabilità si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art.37 - Organizzazione degli uffici e del personale

1-Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento fatte salve le deroghe consentite da disposizioni legislative, disciplina l'attribuzione delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente. Il regolamento si uniforma al principio per

cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa é attribuita al segretario comunale e ai responsabili dei servizi.

2- Il segretario comunale e i responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

Art.38 - Incarichi a tempo determinato

1- La Giunta può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato posti di responsabile dei servizi o degli uffici di alta specializzazione.

2- Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e, comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed é rinnovabile.

3- L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata.

4- Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale nonché , salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità .

Art.39 - Collaborazioni esterne

1- La Giunta comunale, con deliberazione motivata e con convenzioni a termine, può conferire incarichi aventi natura fiduciaria a istituti, enti, società , professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.

2- Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

Art.40 -Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

Il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art.55 del d.leg.vo 30/03/2001, n.165.

CAPO II - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art.41 - Servizi pubblici locali

1- Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2- I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3- Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art.42 - Aziende speciali ed istituzioni

1- L'azienda speciale é ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2- L'istituzione é organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3- Organi dell'azienda e della istituzione sono:

- a) Il Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri e dal Presidente, nominato dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;
- b) Il Presidente nominato dal Sindaco;
- c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato per pubblico concorso per titoli, esami e prove attitudinali.

4- Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

4 bis- Il Sindaco, con provvedimento motivato, revoca il Presidente e il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

5- L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6- Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

7- Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8- Il revisore del conto del Comune esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

CAPO III - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.43 - Responsabile del procedimento

1- Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2- Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

3- Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché , eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità é scritto e motivato.

4- Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui al comma 3, oppure qualora essa sia stata revocata, é considerato responsabile del singolo procedimento il soggetto proposto all'unità organizzativa determinata a norma del comma 3.

5- L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

6- Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità , i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione al Sindaco o al segretario comunale da questi delegato, delle conferenze di servizi;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all'organo competente o al segretario comunale per l'adozione.

Art.44 - Partecipazione al procedimento

1- Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso é comunicato, con le modalità di cui all'art. 45, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione é tenuta a fornire loro, con le stesse modalità , notizia dell'inizio del procedimento.

2- Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

Art.45 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1- L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2- Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio dove prendere visione degli atti.

3- Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.

4- L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art.46 - Intervento nel procedimento

1- Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art.47 - Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1- I soggetti di cui all'art. 44 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 46 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 29;
- b) di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2- Le disposizioni contenute negli art. 44, 45 e 46 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Art.48 - Accordi sostitutivi di provvedimenti

1- In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 47 l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2- Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

3- Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatesi a danno del privato.

Art.49 - Pareri del segretario e dei responsabili dei servizi

1-Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato o, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi o questi siano assenti o impediti, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

2- I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3- Il responsabile del servizio interessato è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1.

Art.50 - Motivazione dei provvedimenti

1- Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è fornito di motivazione.

2- La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3- Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.

4- In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art.51 - Conferenza dei servizi

1-Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Sindaco indice di regola una conferenza di servizi.

2-La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione comunale deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3-Si fa rinvio a quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art.52 - Determinazione a contrattare e relative procedure

1- La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio interessato indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti e le ragioni che ne sono alla base.

Art.53 - Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici

1- La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio comunale dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi.

2- L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Art.54 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1- Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2- Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3- Parimenti, sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art.55 - Termini del procedimento

1- Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.

2- Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.

Art.56 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1- Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2- Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3- nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art.57 - Forme particolari di pubblicazione

1- L'amministrazione comunale provvede, con forme idonee, alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari, di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

2- Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO VI FORME DI COLLABORAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.58 - Forme di collaborazione, convenzioni

1- Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

2- Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3- Il comune collabora con lo Stato, con la Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art.59 - Consorzi

1- Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art. 114 del d.leg.vo n. 267/2000, in quanto compatibili.

2- Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

3- In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4- Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato ai sensi dell'articolo 18 lettera d.

Art.60 - Accordi di programma

1- Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2- L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3- Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4- L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

5- L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 e, sempre che vi sia l'assenso del comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.

6- La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.61 - Modifiche allo Statuto

1- Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione é ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.62 - Entrata in vigore

1.Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2.Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.